

ANNO 1985

LEGGI E DECRETI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1985, n. 4

Norme per l'assunzione di personale – con contratto a tempo determinato – per il trasferimento su supporti magnetici di dati tavolari e catastali

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Personale a contratto

(1) Ai fini di dare attuazione al programma di meccanizzazione del Libro fondiario e del Catasto e in particolare al trasferimento su supporti magnetici dei dati tavolari e catastali, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato fino ad un massimo di numero cinquanta unità e ciò al di fuori delle dotazioni organiche del ruolo unico del personale regionale.

(2) Le assunzioni suddette avverranno, previo pubblico avviso, sulla base delle risultanze di una prova selettiva vertente sulla conoscenza delle metodologie di programmazione e dell'uso di computer. Tale prova sarà differenziata nelle modalità in riferimento alle tre posizioni funzionali di cui al successivo sesto comma: allo svolgimento della prova stessa sarà preordinata una Commissione esaminatrice composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, in qualità di Presidente, da due esperti di settore e da un rappresentante del personale regionale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno svolte da un dipendente appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) Il rapporto d'impiego del personale assunto ai sensi dei precedenti commi è temporaneo ed ha la durata di un anno, rinnovabile per altri due. Al suddetto personale si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni applicabili

JAHR 1985

GESETZE UND DEKRETE

REGION TRENTINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 7. August 1985, Nr. 4

Bestimmungen über die Einstellung von Personal mit Vertrag auf bestimmte Zeit für die Übertragung von Grundbuchs- und Katasterdaten auf Magnetbänder

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

beurkundet es:

Art. 1

Vertragsbedienstete

(1) Für die Zwecke der Durchführung des Programmes zur Mechanisierung des Grundbuchs und des Katasters und insbesondere der Übertragung der Grundbuchs- und Katasterdaten auf Magnetbänder wird der Regionalausschuß dazu ermächtigt, Personal mit Vertrag auf bestimmte Zeit bis zu einem Höchstausmaß von fünfzig Bediensteten einzustellen, und dies außerhalb der Planstellen des Einheitsstellenplanes des Personals der Region.

(2) Die obgenannten Personaleinstellungen erfolgen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe auf Grund der Ergebnisse einer Auswahlprüfung betreffend die Kenntnis der Programmierungsmethodologien und den Gebrauch von Computern. Diese Prüfung ist mit Bezug auf die drei im nachfolgenden Absatz sechs angeführten Funktionsränge in den Einzelheiten unterschiedlich gegliedert: Mit der Durchführung dieser Prüfung wird eine Prüfungskommission betraut, die aus dem Präsidenten des Regionalausschusses oder einem von ihm Bevollmächtigten als Vorsitzendem, zwei Fachleuten und einem von den repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen innerhalb der Verwaltung namhaft gemachten Vertreter des Personals der Region zusammengesetzt ist. Die Befugnisse eines Schriftführers der Prüfungskommission werden von einem Bediensteten wahrgenommen, der mindestens im sechsten Funktionsrang eingestuft sein muß.

(3) Das Dienstverhältnis des im Sinne des vorstehenden Absatzes eingestellten Personals ist auf Zeit und dauert ein Jahr; es kann für zwei weitere Jahre erneuert werden. Auf das obgenannte Personal werden soweit vereinbar alle auf das planmäßige Personal der Region anwendbaren Be-

al personale regionale di ruolo. Ai fini dell'assunzione a contratto il personale medesimo deve possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso all'impiego presso la Regione.

(4) Alle assunzioni delle cinquanta unità, da effettuarsi secondo le modalità previste dai precedenti commi, si procederà tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel Consiglio regionale.

(5) Al personale interessato a dette assunzioni viene attribuito, per tutta la durata del rapporto temporaneo d'impiego, il trattamento economico previsto per il grado iniziale della qualifica funzionale ricomprendente le posizioni professionali o posizioni professionali assimilabili, in riferimento alle quali viene effettuata l'assunzione. Al medesimo personale è inoltre assicurata la progressione economica spettante al personale di ruolo.

(6) Il contingente complessivo di cinquanta unità ai fini dell'assunzione è ripartito nel modo seguente:

- 14 unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella sesta qualifica funzionale in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado;
- 10 unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella quinta qualifica funzionale in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado;
- 26 unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella quarta qualifica funzionale in possesso del diploma di istruzione di primo grado.

(7) La metà del contingente complessivo del personale assunto in base alla presente legge deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

(8) Il personale destinato a svolgere i compiti indicati nella presente legge negli uffici regionali siti nella provincia di Bolzano, deve essere in possesso del requisito previsto al comma precedente.

Art. 2

Norma finanziaria

(1) All'onere di lire 850 milioni, in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento

stimmungen angewandt. Für die Zwecke der Einstellung mit Vertrag muß das Personal die für den Zugang zum Dienst bei der Region verlangten allgemeinen Voraussetzungen besitzen.

(4) Die gemäß den in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen Einzelvorschriften vorzunehmenden Einstellungen der fünfzig Bediensteten werden unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Sprachgruppen durchgeführt, wie sie im Regionalrat vertreten sind.

(5) Dem Personal, auf das sich die genannten Einstellungen beziehen, wird für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses auf Zeit die Besoldung entrichtet, wie sie für die Anfangsstufe des Funktionsranges vorgesehen ist, der die Berufsstellungen oder vergleichbaren Berufsstellungen umfaßt, mit Bezug auf welche die Einstellung vorgenommen wird. Diesem Personal wird außerdem die dem planmäßigen Personal zustehende wirtschaftliche Vorrückung zuerkannt.

(6) Das Gesamtkontingent von fünfzig Bediensteten wird für die Zwecke der Einstellung wie folgt aufgeteilt:

- 14 Bedienstete mit Bezug auf die im sechsten Funktionsrang vorgesehenen Berufsstellungen oder vergleichbaren Stellungen, die das Abschlußzeugnis einer höheren Mittelschule besitzen;
- 10 Bedienstete mit Bezug auf die im fünften Funktionsrang vorgesehenen Berufsstellungen oder vergleichbaren Stellungen, die das Abschlußzeugnis einer höheren Mittelschule besitzen;
- 26 Bedienstete mit Bezug auf die im vierten Funktionsrang vorgesehenen Berufsstellungen oder vergleichbaren Stellungen, die das Abschlußzeugnis einer unteren Mittelschule besitzen.

(7) Die Hälfte des Gesamtkontingentes des auf Grund dieses Gesetzes eingestellten Personals muß die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und der nachfolgenden Änderungen besitzen.

(8) Das Personal, das die in diesem Gesetz angeführten Aufgaben in den Regionalämtern in der Provinz Bozen durchzuführen hat, muß die im vorstehenden Absatz vorgesehenen Voraussetzungen besitzen.

Art. 2

Finanzielle Bestimmung

(1) Die Ausgabe von 850 Millionen Lire jährlich wird für das Jahr 1985 durch entsprechende Kürzung des im Kapitel 670 des Voran-

iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 7 agosto 1985

Il Presidente della Giunta regionale
ANGELI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
(G. de Pretis)

schlages der Ausgaben für die Finanzgebarung 1985 eingetragenen Ansatzes gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht.

Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, den 7. August 1985

Der Präsident des Regionalausschusses
ANGELI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär
der Provinz Trient*
(G. de Pretis)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1985, n. 10

Modificazioni e integrazioni alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 39, primo comma, lettera c), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, recante "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", sono aggiunti i seguenti capoversi:

"Per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in imprese agricole familiari dirette coltivatrici, definite ai sensi dell'articolo 82 della citata legge provinciale n. 39 così come modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, si prescinde

dal requisito del reddito minimo. Per gli stessi il possesso del requisito relativo al limite massimo di reddito sarà verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri, determinati con il regolamento di cui al terzo comma del successivo articolo 40, che dovranno tener conto dei valori medi unitari dei redditi agrari individuati ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori che risultano emigrati all'estero il requisito del reddito verrà accertato tramite apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi di immigrazione."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 agosto 1985

Il Presidente della Giunta provinciale
MENGONI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
(G. de Pretis)